



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 119 del 05/09/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO INQUINAMENTO E GRANDI IMPIANTI 5 agosto 2013, n. 44

“BUZZI UNICEM SpA” - stabilimento in Via Andria n. 63, Comune di Barletta (BAT) - Aggiornamento della D.D. n. 40 del 05/07/2012, rettificata con D.D. n. 33 del 30/05/2013 ed aggiornata con D.D. n. 62 del 20/11/2012. Aggiornamento per modifica non sostanziale. Fascicolo 6 MOD2.

L'anno 2013 addì 5 del mese di Agosto in Modugno (Ba), presso l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti

Il Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi impianti

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 767 del 26/04/2011 con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 17 del 24 giugno 2011 con cui l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti del Servizio Ecologia è stato trasferito alle dipendenze del Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determina del Direttore dell'Area organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 25 del 03/07/2012 con cui è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti al Dr. Giuseppe Maestri;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale n. 42 del 25/07/2012 di “Delega

delle funzioni dirigenziali al Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ai sensi della L.R. n. 10/2007, art. 45”;

Sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario Istruttore dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti,

Visto il D.Lgs. 152/06 e smi: «Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)»;

Visto il D.M. 24.4.2008, denominato “Decreto Interministeriale Tariffe”;

Vista la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della “Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse”;

Vista la Delibera di G.R. n. 482 del 13 aprile 2007: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 - Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all'allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, allegato 3”.

Visti inoltre:

- la Legge 241/90: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”;
- l'articolo 35 della L.R. 19/2010: “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia”;
- la DGRP n. 648 del 05/04/2011: “Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali”;
- la DGRP n. 1113 del 19/05/2011: “Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006”.

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 152/06 e smi, alla parte seconda Titolo III-BIS “Autorizzazione Integrata Ambientale” disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- il Decreto Legislativo 152/06 e smi all'art. 29 - nonies comma 1 “Modifica degli impianti o variazione del gestore” stabilisce che il Gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera I). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera I-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 648 del 05/04/2011 “Linee guida per l'individuazione delle modifiche

sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e smi e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali" disciplina il coordinamento fra la disciplina AIA e la disciplina specifica della VIA, nell'ambito di modifiche proposte dal Gestore di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.

Atteso che:

Con nota prot. n. 91/2013/DAI/BT/VDD/ap dell'01/07/2013, acquista dall'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti con nota prot. n. 3070 del 11/07/2013, il Gestore "Buzzi Unicem SpA" presentava istanza, ai sensi dell'art. 29 - nonies comma 1 del D.Lgs. 152/06 e DGRP n. 648 del 05/04/2011, per la valutazione del carattere di modifica sostanziale o non sostanziale, relativamente a:

- conversione dell'attuale sistema SNCR ad urea a servizio del forno di cottura, in un sistema SNCR con l'uso di soluzione ammoniacale <25%.

La comunicazione era corredata dai seguenti elaborati:

1. Determinazione Dirigenziale della Provincia BAT n. 55 del 08/09/2011;
2. Stralcio relazione tecnica AIA - Buzzi Unicem Barletta - rev. 24/06/2013;
3. Stralcio relazione tecnica studio di valutazione impatto ambientale - Buzzi Unicem Barletta - rev. 01/03/2010;
4. Relazione tecnica esplicativa "Cementeria di Barletta: Conversione impianto SNCR -Relazione di progetto", con chiara illustrazione della modifica e relativi elaborati progettuali;
5. Relazione tecnica aggiornata, con chiara illustrazione della modifica, redatta secondo i requisiti della DGRP 1388/2006;
6. Tabelle e schede, redatte secondo i criteri della DGRP 1388/06 aggiornate con quanto interessate dalla modifica proposta;
7. Elaborato con indicazione della parte di AIA che, per effetto della modifica è soggetta ad aggiornamento;
8. CD;
9. Relazione di calcolo oneri della tariffa istruttoria da versare;
10. Dichiarazione di autenticità ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, delle informazioni contenute nella comunicazione resa dal Gestore, con allegata la copia del documento di identità.

La Regione Puglia - Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti con nota prot. n. 3084 del 12/07/2013, chiedeva alla competente Provincia di Barletta-Andria-Trani, di far pervenire nei termini previsti dalla DGRP n. 648 del 05/04/2011, ossia entro 45 giorni successivi alla comunicazione del Gestore, il necessario parere in materia di disciplina VIA;

La Provincia di Barletta-Andria-Trani esprimeva il parere, ai sensi della DGR 648/2011, con nota prot. n. 43789-13 del 30/07/2013, acquisita al prot. n. 3325 del 31/07/2013 dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ritenendo che "l'intervento proposto non costituisce una modifica sostanziale alla proposta progettuale oggetto del provvedimento di compatibilità ambientale espresso con DD n. 55 dell'08/09/2011".

Considerato che:

Per lo stabilimento "Buzzi Unicem SpA" con stabilimento in Via Andria n.63, Comune di Barletta (BAT) e con sede legale in via L. Buzzi n. 6, Comune di Casale Monferrato (AL), è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale con D.D. n. 40 del 5 luglio 2012 del Servizio Rischio Industriale, rettificata con D.D. n. 33 del 30 maggio 2013 dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ed aggiornata per modifica non sostanziale con D.D. n. 62 del 20 novembre 2012 dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti;

La Provincia di Barletta - Andria - Trani ha trasmesso il proprio parere endoprocedimentale in materia di VIA con nota prot. n. 43789-13 del 30/07/2013, ritenendo che "l'intervento proposto non costituisce una

modifica sostanziale alla proposta progettuale oggetto del provvedimento di compatibilità ambientale espresso con DD n. 55 dell'08/09/2011”;

La complessiva modifica proposta dal Gestore risulta di carattere non sostanziale in quanto:

- non sono previste variazioni significative del quadro delle emissioni in atmosfera, scarichi idrici e gestione rifiuti già autorizzato con D.D. n. 40 del 5 luglio 2012 del Servizio Rischio Industriale;
- l'esistente serbatoio di stoccaggio urea sarà riutilizzato per il deposito della soluzione ammoniacale < 25%;
- la BAT di settore, Decisione 2013/163/UE del 26/03/2013 per la riduzione delle emissioni di NOx, in caso di ricorso alla tecnica SNCR, prevede che venga iniettata una soluzione acquosa di ammoniaca (fino al 25 % NH3), al fine di ridurre NO in N2. La reazione produce un effetto ottimale all'interno di un intervallo di temperatura compreso tra circa 830 e 1050 °C; occorre fornire un tempo di residenza sufficiente affinché gli agenti iniettati possano reagire con la NO;
- la modifica, in esame, non risponde ai requisiti indicati all'art. 5 comma 1 lettera l-bis del D.Lgs. 152/06 e smi.

Tenuto conto che l'esercizio dell'impianto “Buzzi Unicem SpA” con stabilimento in Via Andria n.63, Comune di Barletta (BAT) e con sede legale in via L. Buzzi n. 6, Comune di Casale Monferrato (AL) è già autorizzato con D.D. n. 40 del 5 Luglio 2012 del Servizio Rischio Industriale della Regione Puglia, rettificata con D.D. n. 33 del 30 maggio 2013 dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ed aggiornata per modifica non sostanziale con D.D. n. 62 del 20 novembre 2012 dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti.

Ritenuto di poter aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale oggetto dell'istanza sopra citata, tenendo conto dei provvedimenti già rilasciati e dalla normativa vigente.

Sulla base dell'istruttoria di cui sopra, il Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti propone l'adozione del presente provvedimento.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi

dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:

di qualificare non sostanziale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi e DGR 648/2011, la seguente modifica:

conversione del sistema SNCR ad urea a servizio del forno di cottura, in un sistema SNCR con l'uso di soluzione ammoniacale <25%

di stabilire che:

- la tabella relativa alle emissioni fuggitive di cui alla D.D. n. 40 del 5 luglio 2012 del Servizio Rischio Industriale, in seguito alla presente modifica, viene sostituita con la seguente:

Sigla di Provenienza Materiale
Emissione Reparto - Macchina

EF1 S1 Olio combustibile
denso

EF4 S4 Stoccaggio di solu-
zione ammoniacale

EFINT2 S12 Gasolio
autotrazione

- la tabella di cui alla D.D. n. 40 del 5 luglio 2012 del Servizio Rischio Industriale, relativa alla presenza di serbatoi fuori terra nello stabilimento, viene sostituita con la presente, facendo salve le relative prescrizioni:

Serbatoi fuori terra

S1 Acciaio al carbonio m3 1.600
Olio combustibile denso

S4 Serbatoio metallico m3 86
Soluzione ammoniacale

- il presente provvedimento non esonera il Gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio delle modifiche in oggetto;

- il presente provvedimento integra ed aggiorna, per modifica non sostanziale, l'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con D.D. n. 40 del 5 Luglio 2012 del Servizio Rischio Industriale della Regione Puglia, rettificata con D.D. n. 33 del 30 maggio 2013 dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ed aggiornata per modifica non sostanziale con D.D. n. 62 del 20 novembre 2012 dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti;

- per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere a Regione e Provincia la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali";

- per effetto dell'intervenuta DGRP n. 1113 del 19/05/2011 "Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e

provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006”, si provvederà a richiedere alla “BUZZI UNICEM SpA” il versamento delle somme di saldo delle tariffe relative all’istruttoria e ai controlli;

- sono fatte salve tutte le prescrizioni in capo al gestore, derivanti con D.D. n. 40 del 5 Luglio 2012 del Servizio Rischio Industriale della Regione Puglia, rettificata con D.D. n. 33 del 30 maggio 2013 dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ed aggiornata per modifica non sostanziale con D.D. n. 62 del 20 novembre 2012 dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti;

- l’autorizzazione di aggiornamento per modifica non sostanziale rilasciata, ai sensi dell’art. 29 - octies del DLgs n. 152/06 e smi, ha termine finale di validità coincidente con quella di cui alla Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia - Servizio Rischio Industriale n. 40 del 05 Luglio 2012 a condizione che sia garantito il mantenimento e rinnovo della certificazione sino alla scadenza del presente provvedimento.

di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Rischio Industriale, alla Società “BUZZI UNICEM SpA” con stabilimento in Via Andria n.63 Comune di Barletta (BAT) e con sede legale in via L. Buzzi n. 6 Comune di Casale Monferrato (AL) 15033.

di dare evidenza del presente provvedimento alla Provincia di BAT, al Comune di Barletta, all’ARPA Puglia Direzione Scientifica e Dipartimento Provinciale di BAT, alla ASL competente per territorio e al Servizio Ecologia.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- a. sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- b. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- c. sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
- d. sarà pubblicata sul BURP.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Istruttore
Ing. Daniela Battista

Il Dirigente d’Ufficio
Dott. Giuseppe Maestri
